

DECORRENZA E DURATA

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

NORMA DI RINVIO

T.F.R.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 12 (PARTE OPERAI) e art. 8 (PARTE IMPIEGATI) AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Art. 1.

Art. 3 - PARTE COMUNE SISTEMA CONTRATTUALE

Art. - ENTI BILATERALI

LAVORO A TEMPO PARZIALE L'art. 24 del CCNL 26.7.93 è sostituito dal seguente: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (ex art. 25 CCNL 26 luglio 1993).

GESTIONE DEI REGIMI DIORARIO (da inserire art. 23 CCNL 26 luglio 1993 su flessibilità).

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

Art. - PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE DELLA QUOTA CONTRATTUALE ORDINARIA PER ATTIVITÀ SVOLTE PER LA REALIZZAZIONE DEL TESTO CONTRATTUALE E SUA DIFFUSIONE

BANCA ORE INDIVIDUALE (nuovo articolo).

Art. 15 bis - QUALIFICHE ESCLUSE DALLE QUOTE DI RISERVA DI CUI ALL'ART. 25, COMMA 2, LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223

Art. 14 - PARTE II (OPERAI) e art. 16 (PARTE IMPIEGATI): TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO

ALLEGATO APPRENDISTATO

Art. 4 - DURATA DELL'APPRENDISTATO E PERCENTUALI RETRIBUTIVE

Art. - APPRENDISTI IMPIEGATI

Art. 2. Periodo di prova

Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 26 luglio 1993

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ODONTOTECNICHE

tra

FE.NA.OD.I. - CONFARTIGIANATO
SNO-CNA
CASA
ANTLO-CLAAI

e

FIM-CISL
FIOM-CGIL
UILM-UIL

Roma, 4 dicembre 1998

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha vigenza dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2000.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCNL con le eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'Accordo Interconfederale del 3.8.92-3.12.92 e del Protocollo per la politica dei redditi del 23.7.93. Inoltre, qualora a seguito dell'entrata in vigore della preannunciata legge sulla riduzione dell'orario di lavoro nel corso della validità del presente CCNL si determinassero effetti per le imprese, le parti si incontreranno per concordare tempi, modalità e condizioni di attuazione.

NORMA DI RINVIO

Le parti si incontreranno entro la data prevista per la stesura del CCNL per definire quanto di seguito elencato:

- - orario di lavoro (art. 20);
- - imprese odontotecniche non artigiane: problemi connessi;

- - armonizzazione normativa apprendistato delle imprese industriali con le norme di legge;
- - modalità di adeguamento dell'orario massimo legale di lavoro e delle relative flessibilità a quanto stabilito dalla direttiva U.E. e armonizzazione con le norme di recepimento qualora intervenute;
- - nuova definizione di impresa odontotecnica.

T.F.R.

Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120 C.C., convengono che a decorrere dalla firma della presente ipotesi, la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui agli artt. 27 (parte operai) e 24 (parte impiegati) è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PREMESSO

- - che la normativa sui fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione,
- - che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare,
- - che, infine, si intende contribuire a un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico,
- - che in data 8.9.98 è stato raggiunto un Accordo Nazionale Interconfederale Intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di ARTIFOND,

tutto ciò premesso

le parti: FE.NA.OD.I (Confartigianato), SNO (CNA), CASA, ANTL0-CLAAI, e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL, anch'esse competenti in materia di previdenza complementare

CONCORDANO

1. di aderire, come parti istitutive, alla costituzione di ARTIFOND, Fondo Pensione Complementare Nazionale per l'Artigianato, recependo le modalità di cui all'Accordo Nazionale Interconfederale Intercategoriale dell'8.9.98 e di cui all'intesa allegata all'Accordo stesso;

2. che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata:

- - 1% a carico del lavoratore
- - 1% a carico dell'impresa
- - 16% del TFR maturando

Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando.

Per i lavoratori dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 28.8.99.

Ferma restando la contribuzione così come sopra definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita;

3. che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare che, fermo restando quanto stabilirà ARTIFOND in materia, vengono così definite:

QUOTA DI AVVIAMENTO

Nel mese successivo alla data della costituzione di ARTIFOND le imprese verseranno al Fondo medesimo la somma di £. 1.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione ad ARTIFOND in forza a tale data.

QUOTA D'ISCRIZIONE

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di £. 10.000 a carico dell'impresa e di £. 10.000 a carico del lavoratore.

4. che il versamento ad ARTIFOND avverrà con decorrenza dicembre 1999 con le modalità e i tempi stabiliti dallo stesso ARTIFOND;

5. che, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore odontotecnico, entro giugno 1999, le Parti Nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Art. 12 (PARTE OPERAI) e art. 8 (PARTE IMPIEGATI) AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

A partire dall'1.1.85 il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione nella misura del 5% del minimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene.

Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno di 20 anni di età, l'anzianità decorre:

- a) a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dall'1.1.93;
- b) b) dall'1.1.93, per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data, non abbiano compiuto il 20° anno di età.

Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.

Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza della anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20° anno di età contenuta nei precedenti CCNL.

FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.

Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di 5 bienni.

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore, il valore degli scatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.

Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dall'1.1.85 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.

Gli aumenti periodici maturati fino al 31.12.84 saranno congelati in cifra e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.

Lo scatto d'anzianità in corso di maturazione al 31.12.84 sarà corrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente maturate. Tale somma verrà riassorbita nel 1° scatto al 5% al momento della maturazione di questo.

A partire dal 4.12.98 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici d'anzianità così come di seguito specificato.

Ai fini del computo degli aumenti periodici d'anzianità si considera un massimo di 5 bienni. Alla data del 31.12.2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo a un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti alla presente intesa, pari a:

Categorie	importo massimo
1aS	378.000
1°	320.000
2°	289.000
3°	238.000
4°	215.000
5°	201.000
6°	182.000

I lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 4.12.98 il 1° scatto di anzianità, percepiranno per ogni scatto di anzianità i seguenti importi in cifra fissa:

categorie	valore scatto
1aS	68.600
1°	57.985
2°	52.350
3°	43.125
4°	38.412
5°	35.117
6°	32.325

In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore, il valore degli scatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova categoria.

La presente normativa si applica a tutti i lavoratori soggetti al presente CCNL.

Per i lavoratori di cui alla parte terza, in forza alla data del 31.12.84, restano in vigore le condizioni del CCNL 26.7.93.

Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero concordare, con altre Associazioni di datori di lavoro, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare la loro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del presente CCNL, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane firmatarie del presente CCNL.

Art. 1.

All'art. 1 punto d) OSSERVATORI, 3° alinea dopo part-time aggiungere: "contratto a tempo determinato e lavoro interinale".

Art. 3 - PARTE COMUNE SISTEMA CONTRATTUALE

Aggiungere, dopo il comma 2 del "livello decentrato di categoria":

"In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire sull'istituzione di fondi regionali di categoria collocati all'interno degli enti bilaterali.

A fronte di richieste congiunte delle parti del livello regionale circa l'eventuale utilizzo, per la costituzione di detti fondi, di istituti contrattuali, occorre il consenso delle parti firmatarie del presente contratto."

Sostituire il terzultimo comma della parte riferita agli indicatori con il seguente:

"In base all'accordo interconfederale 3.8.92-3.12.92, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione di 2° livello, le parti in sede regionale prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli osservatori regionali.

In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli E.B. forniscano agli osservatori i dati di categoria in loro possesso.

Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti o altri individuati a quel livello".

Le parti concordano di aggiungere dopo l'ultimo comma:

"Infine, le parti, sempre a livello regionale, potranno individuare ulteriori indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore odontotecnico, aggiuntivi rispetto a quelli sopra elencati quali elementi utili ai fini della contrattazione di 2° livello".

Art. - ENTI BILATERALI

Aggiungere alla fine dell'art. 29 "Enti Bilaterali" il seguente testo:

"Inoltre, con la contrattazione di 2° livello, possono essere istituiti specifici fondi di categoria all'interno degli Enti Bilaterali regionali previsti dal suddetto accordo interconfederale.

Tali fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto dall'art. 3, parte prima.

Qualora in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 1992 e del protocollo per la politica dei redditi del 1993, le Associazioni Artigiane e CGIL, CISL e UIL modifichino anche le norme che regolano gli Enti Bilaterali, le parti firmatarie del vigente CCNL si impegnano ad armonizzare i contenuti del presente articolo con quanto eventualmente previsto in quella sede".

CONTRATTAZIONE REGIONALE IN VIGENZA DEL PRESENTE CCNL

Inserire il seguente comma 1:

"In considerazione dei tempi occorsi alla definizione dell'accordo contrattuale le parti concordano che, fermi restando i tempi previsti dalle procedure e la decorrenza dei singoli accordi di 2° livello, le piattaforme relative al livello regionale di contrattazione possono essere presentate fino al 30.6.99".

LAVORO A TEMPO PARZIALE L'art. 24 del CCNL 26.7.93 è sostituito dal seguente:

"Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 20 del presente contratto.

È da considerarsi a tempo parziale, altresì, il rapporto di lavoro che preveda una prestazione nell'arco del mese o dell'anno ridotta rispetto alla normale durata dell'orario nei suddetti periodi di riferimento.

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.

Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:

- a) a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
- b) b) volontarietà di entrambe le parti;
- c) c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;
- d) d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
- e) e) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di clausole elastiche di modifica della durata e della distribuzione dell'orario di lavoro, previo accordo tra gli interessati;
- f) f) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.

In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, previo accordo tra gli interessati, è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione dei commi 3, lett. c) e 4 dell'art. 5 della legge 19.12.84 n. 863.

Il lavoro supplementare, che non potrà superare il 50% dell'orario ridotto pattuito, verrà compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario.

L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale.

Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (ex art. 25 CCNL 26 luglio 1993).

L'ART. 25 DEL CCNL 26.7.1993 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"Ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge n. 56/87, ferme restando le ipotesi individuate dalla legge n. 230/62 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'art. 8bis della legge n. 79/83, possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato anche nei casi di seguito elencati:

- - casi di aspettativa previsti dal comma 2 dell'art. 2 del capitolo "Tutela dei tossicodipendenti" dell'accordo interconfederale del 21.7.88 ai sensi dell'art. 5 del medesimo accordo;
- - incrementi di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- - esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione di commesse particolari;
- - sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa;
- - assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è programmata un'astensione dal lavoro, l'affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza dell'eventuale futura sostituzione da effettuare;
- - incremento temporaneo delle attività di carattere amministrativo.

Nelle imprese che hanno fino a 4 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine.

Per le imprese con più di 4 dipendenti e fino a 10, così come sopra calcolati è consentita l'assunzione fino a 3 lavoratori con rapporto a tempo determinato.

Per le imprese con oltre 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di 3 dipendenti con contratto a tempo determinato, più l'8% sul totale dei dipendenti.

Tali assunzioni avranno la durata fino a 12 mesi rinnovabili.

Restano confermate le condizioni di maggior favore esistenti.

Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine sia alle condizioni reali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti, a livello regionale, possono individuare ulteriori casistiche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.

Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'Istituto contrattuale.

GESTIONE DEI REGIMI DI ORARIO (da inserire art. 23 CCNL 26 luglio 1993 su flessibilità).

Le parti a livello regionale o su esplicito mandato a livello territoriale potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro.

Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori occupati nelle imprese coinvolte in tali fenomeni da utilizzare in maniera complementare con gli strumenti bilaterali.

A tale scopo le parti nella contrattazione di 2° livello potranno costituire una banca ore, individuando tra gli istituti contrattuali e di legge, compreso quanto previsto dall'art. 23, quelli più idonei a determinare l'accantonamento in questione.

Inoltre stabiliranno le modalità e le caratteristiche delle casistiche di utilizzo e le modalità di liquidazione dei ratei non utilizzati in corso d'anno.

BANCA ORE INDIVIDUALE (nuovo articolo).

Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 20 parte comune del CCNL, le parti convengono quanto segue: per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo.

Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica della attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retributivo pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.

Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.

Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive con l'obiettivo di rendere effettivamente fruibile il recupero, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore.

Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi delle ore così accumulate l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data.

Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.

Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative sull'andamento generale del fenomeno.

Art. 15 bis - QUALIFICHE ESCLUSE DALLE QUOTE DI RISERVA DI CUI ALL'ART. 25, COMMA 2, LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223

Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge n. 223/91, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:

- - le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 1S, 1, 2 e 3. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni custodia fiducia e sicurezza;
- - i lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal comma 5 dell'art. 25 della legge n. 223/91, saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.

Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del Lavoro affinché provveda agli adempimenti conseguenti.

Art. 14 - PARTE II (OPERAI) e art. 16 (PARTE IMPIEGATI): TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO

A parziale modifica dell'art. 14 (parte operai), le parti convengono:

1. Di inserire dopo il 10° capoverso:

"Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate l'azienda possa concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale".

2. Di inserire dopo il 12° capoverso:

"In caso di infortunio sul posto di lavoro, per le giornate di carenza rientranti nel normale orario di lavoro aziendale, l'impresa garantirà l'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato".

3. Di cassare il comma 7.

4. Di depennare dal 12° capoverso il termine "Artigiane".

5. Modificare il quartultimo capoverso sostituendo la durata di "9 giorni" con "7 giorni".

6. Prima del penultimo comma, aggiungere dopo "150 giorni": "fatte salve le condizioni di migliore favore".

A parziale modifica dell'art. 16 (parte impiegati), le parti convengono di inserire dopo il comma 2 il seguente testo:

"Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate l'azienda possa concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale".

FORMAZIONE

Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 196/97, dai decreti attuativi e dalle relative circolari interpretative, le parti si incontreranno entro marzo 1999 per attuare quanto ivi previsto e armonizzare quanto concordato in materia di apprendistato a livello interconfederale.

ALLEGATO APPRENDISTATO

Art. 4 - DURATA DELL'APPRENDISTATO E PERCENTUALI RETRIBUTIVE

Le parti concordano che il punto 2 venga così modificato:

- a) a) sostituire alla lett. a) "23" con "29";
- b) b) cassare lett. b);
- c) c) sostituire le parole "tra i 20fino ad inabili" con "tra i 24 o 26 e i 29" sostituire sempre al punto c) dopo "progressioni percentuali": "75%" con "80%" - "85%" con "87%".

Inserire prima della norma transitoria il seguente capoverso:" Le predette durate vengono ridotte come segue:

- - per gli apprendisti in possesso di titolo di studio media superiore idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi 6, secondo la progressione retributiva di cui alla successiva tabella A);
- - per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi 3 secondo la progressione retributiva di cui alla successiva tabella B);
- - per gli Apprendisti in forza al 4.12.98 restano in vigore le precedenti normative.

TABELLA A)

Progressione della retribuzione 1° Gruppo durata ridotta di mesi 6.

Durata apprendistato	1° trim	2° trim	2° sem	3° sem	4° sem	5° sem	6° sem	4° anno	Ultimo sem
4 anni e 6 mesi	55%	57%	63%	66%	68%	72%	76%	85%	90%

TABELLA B)

Progressione della retribuzione 1° Gruppo durata ridotta di mesi 3.

Durata apprendistato	1° trim	2° trim	2° sem	3° sem	4° sem	5° sem	6° sem	4° anno	Ultimi 9 mesi
4 anni e 9 mesi	55%	57%	63%	66%	68%	72%	76%	85%	90%

Art. - APPRENDISTI IMPIEGATI

Per i rapporti di apprendistato instaurati dal 5.12.98 la durata è di 2 anni e 6 mesi, secondo le progressioni retributive di seguito riportate:

1° semestre	55%
2° "	60%
3° "	70%
4° "	80%
5° "	90%

La predetta durata viene ridotta come segue:

1. per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi 6 da applicarsi al termine del periodo di apprendistato; secondo le progressioni retributive di seguito riportate nella tabella C);

2. per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi 3 da applicarsi al termine del periodo di apprendistato secondo le progressioni retributive di seguito riportate nella tabella D).

Le percentuali della retribuzione per detti lavoratori saranno calcolate sulla retribuzione globale della 4a categoria.

I lavoratori che rientrano in questo gruppo al termine del periodo di apprendistato verranno inquadrati nella 3a categoria.

TABELLA C)

Progressione della retribuzione - apprendisti impiegati in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere (durata ridotta di mesi 6).

Durata apprendistato	1° sem	2° sem	3° sem	Penultimo sem	Ultimo sem
2 anni	55%	60%	70%	80%	90%

TABELLA D)

Progressione della retribuzione - apprendisti impiegati in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere (durata ridotta di mesi 3).

Durata apprendistato	1° sem	2° sem	3° sem	4° sem	Ultimi 3 mesi
2 anni e 3 mesi	55%	60%	70%	80%	90%

Art. 2. Periodo di prova

Sostituire prima riga con "per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto".

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

I nuovi minimi di retribuzione riportati nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente contratto, derivano dalla somma dei minimi di retribuzione al 30.11.98 e degli incrementi retributivi di seguito riportati. Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3.8.92 e del 3.12.92, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:

1997 - 1998	3,5%
1999	1,5%
2000	1,5%

Premesso che l'I.V.C. deve essere erogata fino al 30.11.98, a partire dall'1.12.98 verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi per i rispettivi periodi:

parametri	categoria	in vigore dal 1.12.98	in vigore dal 1.7.99	in vigore dal 1.7.00	Totale
212	1aS	116.000	63.000	76.000	255.000
180	1a	98.000	53.000	64.000	215.000

162	2a	88.000	48.000	59.000	195.000
133,4	3a	73.000	40.000	47.000	160.000
119	4a	65.000	35.000	43.000	143.000
108,6	5a	60.000	32.000	39.000	131.000
100	6a	55.000	30.000	35.000	120.000

La somma forfetaria di £. 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di EDR, sarà mantenuta separata all'interno della busta paga, sotto la voce EDR, pur considerandola utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla legge n. 38/86.

Eventuali aumenti corrisposti a qualsiasi titolo in previsione del presente rinnovo saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente CCNL, mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.

In caso di scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.

Le parti si incontreranno il mese di gennaio di ciascun anno (1999-2000) allo scopo di stabilire le modalità e i criteri di erogazione degli ammontari previsti.

A partire dal mese di gennaio 1999 si darà luogo al riallineamento relativo al biennio 1997-98.

Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%, uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata.

Qualora lo scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale sia superiore all'1%, le parti si incontreranno entro dicembre 1998. Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quella prevista dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.

NOTA VERBALE.

Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'Accordo interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3.8.92 e 3.12.92, per cui rispondono, ricompresi nell'unico importo di cui alla tabella allegata, anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dalla ex indennità di contingenza. In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese.

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI E RELATIVE DECORRENZE

Categoria	in vigore al 30.11.98	in vigore dal 1.12.98	in vigore dal 1.7.99	in vigore dal 1.7.00
1aS	1.256.000	1.372.000	1.435.000	1.511.000
1a	1.061.700	1.159.700	1.212.700	1.276.700
2a	959.000	1.047.000	1.095.000	1.154.000
3a	789.500	862.500	902.500	949.500
4a	703.250	768.250	803.250	846.250
5a	642.350	702.350	734.350	773.350

6a	591.500	646.500	676.500	711.500
----	---------	---------	---------	---------

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data del 30.11.98 è corrisposto un importo forfettario, al netto dell'I.V.C. dovuta ai sensi dell'art. 3 del previgente CCNL, di £. 280.000, in misura uguale per tutti i livelli di classificazione, suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo dall'1.1.97 al 30.11.98.

Detto importo, commisurato all'anzianità maturata a partire dall'1.1.97, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro concordate a seguito dell'esame congiunto svolto ai sensi dell'art. 4, parte operai, assenza facoltativa 'post-partum', lavoratori a tempo parziale. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.

L'importo dell'una tantum' è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120 C.C., l'una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'erogazione avverrà con i criteri su indicati con le seguenti misure e scadenze:

- - £. 140.000 con la retribuzione del mese di marzo 1999;
- - £. 140.000 con la retribuzione del mese di ottobre 1999.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati con i criteri previsti ai commi precedenti, a titolo di 'una tantum', i seguenti importi, indipendentemente dall'anzianità di servizio:

- - £. 102.000 con la retribuzione del mese di marzo 1999;
- - £. 102.000 con la retribuzione del mese di ottobre 1999.

Dagli importi di 'una tantum' dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura del 50% in occasione della corresponsione di ognuna delle due rate di 'una tantum'.

Art. - PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE DELLA QUOTA CONTRATTUALE ORDINARIA PER ATTIVITÀ SVOLTE PER LA REALIZZAZIONE DEL TESTO CONTRATTUALE E SUA DIFFUSIONE

Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCNL per le imprese artigiane del settore odontotecnico si è convenuto quanto segue:

- 1) Le aziende effettueranno una ritenuta di £. 35.000 sulla retribuzione del mese di marzo 1999 la realizzazione e diffusione del testo contrattuale.
- 2) Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, tale prelievo non sarà operato in quanto già compreso nella normale quota associativa mensile che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
- 3) Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 14.2.99 il testo del presente articolo, con ogni adeguato mezzo, preferibilmente mediante affissione.
- 4) Entro il termine perentorio del 28.2.99 il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL.

- 5) La materia in oggetto è di competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
- 6) Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra nel c/c bancario n. 45447 intestato a FIM-FIOM-UILM Nazionali - contratti artigiani - della BNL, sede Centrale, via Bissolati 2, ROMA - COD-CAB 03200 - COD ABI - 01005.
- 7) Nel caso di versamento diretto dell'azienda singola dovrà essere specificato il numero dei dipendenti a cui si riferiscono le quote e la ragione sociale dell'impresa.
- 8) Nel caso di versamento tramite le Associazioni artigiane, le Associazioni stesse dovranno specificare il numero delle aziende, il numero totale dei lavoratori aderenti e l'esatta denominazione e indirizzo dell'Associazione artigiana che effettua il versamento.
- 9) Le imprese consegneranno il testo contrattuale ai lavoratori ai quali è stata effettuata la trattenuta di cui al presente articolo.
- 10) Di norma, salvo diversa pattuizione tra le parti intervenute a livello regionale, il testo contrattuale sarà distribuito alle imprese dalle OO.AA. sulla base delle quote versate e della documentazione pervenuta.
- 11) Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, il testo contrattuale verrà fornito dalle OO.SS. stesse.